

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 99

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICHIELON, CAPARINI, CAVALIERE, CÈ, COPERINI,
DOZZO, FAUSTINELLI, GNAGA, GRUGNETTI, PAGLIARINI,
PAROLO, STEFANI, VASCON**

Nuove norme in materia di targhe automobilistiche

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) all'articolo 261 ha disposto i nuovi modelli delle targhe automobilistiche. Per effetto dell'articolo 257 dello stesso regolamento, le nuove targhe presentano una struttura composta nell'ordine da due caratteri alfabetici, dallo stemma ufficiale della Repubblica italiana, da tre caratteri numerici e da due caratteri alfabetici. Questa combinazione di lettere e numeri, che nulla ha a che vedere con la «targa europea», desta invece non pochi dubbi e perplessità.

La caratteristica di maggiore rilievo del nuovo modello di targa è la scomparsa della sigla della provincia, che ha reso la stessa anonima poiché non permette di identificare la provenienza sia dell'autovet-

tura che del proprietario. Invece il riferimento alla sigla della provincia di residenza riveste la sua importanza sotto due aspetti. Quello più pratico del controllo dell'ordine pubblico e quello che si concretizza nel concetto di federalismo.

Per quanto concerne il primo aspetto è indiscutibile che la presenza di una vettura con targa diversa da quella degli abitanti locali è più facilmente individuabile e rende più tollerabili gli errori che il conducente può commettere nella guida, traducendosi tutto ciò in una maggiore tolleranza, anche da parte delle forze dell'ordine.

Per quanto attiene al secondo aspetto, la sigla di provincia rappresenta senza dubbio un importante elemento di identificazione, di espressione di un sentimento di appartenenza al proprio territorio che è fortemente sentito dalla popolazione e che

oggi è il principio cardine cui si ispirano diverse forze politiche.

Questo sentimento federalista, perché di ciò si tratta, si sta via via sviluppando in tutta l'Europa, che si sta adoperando per recuperare e rivalutare l'identità culturale dei popoli.

Del resto anche in altri Stati europei si è ritenuto necessario un adeguamento dei modelli di targa alle normative della Comunità europea, senza però procedere all'eliminazione dei riferimenti territoriali.

Pertanto essendo l'Italia — fino a prova contraria — un Paese facente parte della Comunità europea che si prepara ad uno sviluppo in senso federalista (speriamo non solo a parole), è auspicabile un ritorno alla struttura delle vecchie targhe apportando tutte quelle modifiche necessarie per arrivare ad un modello di targa di tipo « europeo ».

La presente proposta di legge si muove proprio in questa direzione prefiggendosi lo scopo di ripristinare il precedente sistema divisionale per province, eliminando così l'anonimo e confusionale sistema alfanumerico attualmente in uso e che non ha incontrato largo favore e comprensione neppure tra le forze dell'ordine che giustamente hanno fatto rilevare come queste nuove targhe rendano assai difficile il lavoro di prevenzione e controllo.

Con la presente iniziativa parlamentare viene proposto un nuovo modello di targa che riporta, nell'ordine:

il contrassegno europeo, unito alla lettera che indica la nazionalità di provenienza (I per l'Italia);

la sigla provinciale, di due lettere, di residenza del proprietario dell'autoveicolo, comprese le sigle delle province neo costituite. Anche la provincia di Roma, è indicata con la sigla di due lettere (RM);

lo stemma della regione di appartenenza accompagnato dal nome della regione stessa nonché dallo stemma ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto concerne le regioni bilingui (Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta), è riconosciuto l'uso facoltativo del doppio nome (Sudtirolo e Vallée d'Aoste);

cinque caratteri combinati indifferentemente tra lettere e numeri, escludendo la lettera O e il numero zero per evitare confusioni.

In questo modo si possono ottenere circa 19 milioni di combinazioni per ogni provincia.

Altro obiettivo fondamentale della presente proposta di legge è quello di riferire la targa non più all'autoveicolo, ma al proprietario dello stesso. Tale iniziativa consentirebbe così un rapido e più esatto trasferimento di proprietà del mezzo ed eliminerebbe la produzione e distruzione di targhe che appare una procedura inutile quanto costosa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sono stabilite le dimensioni delle targhe automobilistiche.

2. I caratteri delle targhe automobilistiche sono neri su fondo bianco.

3. La targa automobilistica è composta dal contrassegno della Comunità europea, unito al contrassegno letterale della Nazione di provenienza, dalla sigla della provincia di residenza del proprietario dell'autoveicolo, dallo stemma e dal nome della regione di appartenenza, dallo stemma ufficiale della Repubblica italiana, da cinque caratteri combinati indistintamente tra lettere e numeri, ad esclusione della lettera O e del numero zero.

4. Alle regioni bilingui è riconosciuta la facoltà di utilizzare il doppio nome.

5. Tutte le sigle provinciali, compresa quella della provincia di Roma e quelle della province di nuova istituzione, sono composte da due caratteri alfabetici.

ART. 2.

1. Le targhe automobilistiche sono personali e non cedibili.

2. In caso di smarrimento, furto o distruzione della targa automobilistica, il titolare deve darne immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e richiedere un duplicato. Il duplicato viene rilasciato nel tempo massimo di tre giorni.

3. In caso di morte del titolare, la targa automobilistica può essere utilizzata per una nuova immatricolazione.

4. Ogni cittadino può essere titolare di un numero di targhe pari al numero di autoveicoli di cui è proprietario.

ART. 3.

1. I veicoli privi di targa non possono circolare, né sostare in vie e strade pubbliche.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

ART. 4.

1. Tutte le targhe automobilistiche in uso alla data di entrata in vigore della presente legge restano in dotazione ai veicoli cui sono attribuite, fino alla distruzione degli stessi.

ART. 5.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana il relativo regolamento di esecuzione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.